

Sentenza: n. 5 del 22 novembre 2018 (deposito dell'11 gennaio 2019)

Materia: trasporto pubblico, tutela della concorrenza

Parametri invocati: artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

Oggetto: art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) come modificato dall'art. 46 della l.r. Piemonte 3/2015 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte solleva, in via incidentale, questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come modificati dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione.

Il comma 1 dell'articolo 12 dispone che, *«[n]elle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti».*

Il comma 2 aggiunge che *«[i] veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni».*

Tra le questioni sollevate dal TAR, la Corte prende in esame la censura per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione poiché rileva la lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

La Corte afferma che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della competenza regionale residuale (ex multis, sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007), la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale (sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004). Per quel che riguarda più precisamente la revisione dei veicoli, la sua disciplina «si innesta nelle materie della sicurezza e dell'ambiente» (sentenza n. 77 del 2013).

La normativa statale dedicata al noleggio di autobus con conducente, adottata con la legge n. 218 del 2003, è rivolta a tutelare la concorrenza nell'attività di NCC (art. 1, commi 1 e 2); la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro (art. 1, comma 4). La misura delle sanzioni pecuniarie, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è affidata alla competenza ministeriale per evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale (art. 3). L'articolo 4, comma 1, richiede alle Regioni di emanare atti normativi in materia che *«siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge».*

Le disposizioni statali citate, in connessione con il complesso della disciplina statale in materia di controlli tecnici dei veicoli, precludono alle regioni di introdurre un ulteriore requisito attinente all'efficienza tecnica del veicolo, che finisce per creare una distorsione della concorrenza su base territoriale.

La Corte ritiene che i commi 1 e 2, dell'articolo 12 della l.r. Piemonte 22/2006 così come modificati dall'art. 46 della l.r. 3/2015 incidono negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legislazione statale, eccedendo l'ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale. Conseguentemente ne dichiara l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riassorbendo in questa decisione le altre questioni sollevate dal TAR Piemonte.